



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67028
C.F. 80002710665
P.I. 00193050663

Via S. Vincenzo De Paoli n. 1
ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it
Codice IBAN: IT 79 S 05387 40770 000000095668

Tel. 0862 810834
Fax. 0862 810017
c.c.p. n. 12698676

Servizio Tecnico – PEC: tecnico.sandemetriov@legalmail.it

**SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DI
ACCOMPAGNAMENTO IN GROTTA E MANUTENZIONE DELLE
GROTTE DI STIFFE - 1 giugno 2019 - 30 settembre
- eventualmente prorogabile fino al 31.12.2019**

San Demetrio ne' Vestini, lì 02 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67028
C.F. 80002710665
P.I. 00193050663

Via S. Vincenzo De Paoli n. 1
ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it
Codice IBAN: IT 79 S 05387 40770 000000095668

Tel. 0862 810834
Fax. 0862 810017
c.c.p. n. 12698676

Servizio Tecnico – PEC: tecnico.sandemetriov@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO IN GROTTA E MANUTENZIONE DELLE GROTTA DI STIFFE.

CIG: 7890103EF5

CUP: J32J19000090004

Art. 1 – FINALITA'

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione sperimentale dei servizi di accompagnamento in grotta e manutenzione delle Grotte di Stiffe, per la stagione estiva (01.06.2019 – 30.09.2019) eventualmente prorogabile fino al 31.12.2019.

Obiettivo e finalità del contratto è l'affidamento all'esterno della gestione del servizio accompagnamento in Grotte, intendendosi inclusi sia la custodia nonché la gestione tecnica e manutentiva della struttura.

Il servizio di accompagnamento in Grotte andrà gestito tassativamente secondo un modello di efficienza ed efficacia che sia in linea con la variabilità della domanda.

Il servizio di accompagnamento "Grotte" - sinteticamente descritto dalle prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente disciplinare - è principalmente costituito dalle visite accompagnate lungo il percorso della grotta e dalle relative attività di assistenza agli utenti informazioni e prenotazioni. Il percorso ha durata di circa un'ora e sono previsti almeno sei ingressi fissi al giorno. Per il periodo estivo (1 aprile – 15 ottobre) gli ingressi sono previsti ai seguenti orari: 10.00 – 18.00. Nel restante periodo invernale ore 10.00 – 17.00.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la gestione "sperimentale di accompagnamento in grotta e manutenzione delle grotte di Stiffe" e nello specifico:

- gestione tecnica e custodia/manutenzione ordinaria/pulizia del sito e relativi locali e pertinenze
- gestione dell'attività prevalente di accompagnamento in Grotta del pubblico
- gestione attività di assistenza e distribuzione titoli d'ingresso;

La descrizione dettagliata dei diversi aspetti della gestione è indicata all'art. 8 "Oneri a carico dell'affidatario".

Art. 3 – DURATA

L'affidamento della gestione viene appaltato per n. quattro mesi, eventualmente prorogabile fino al 31.12.2019, a partire dalla data di effettiva consegna del servizio.

L'aggiudicazione, dal momento in cui viene comunicata, costituisce a tutti gli effetti impegno per l'aggiudicatario nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione.

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRATTO

Le Grotte di Stiffe, insieme alla relativa biglietteria-ufficio, al magazzino esterno ed al vano con il quadro elettrico generale, i servizi igienici esterni e tutte le pertinenze esterne, compreso tutto ciò che in essi è attualmente contenuto, vengono affidate in gestione per n. quattro mesi.

La valutazione dell'importo economico complessivo dell'appalto è stata effettuata prendendo in considerazione i costi del servizio di cui all'allegato A.

Art.5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'operatore economico partecipante deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste nel bando di gara, per dare dimostrazione della propria idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, nonché della capacità tecnica, l'operatore economico partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità di cui all'art. 83 del predetto Decreto, come di seguito specificato:

a) **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE** (di cui all'art.83 comma 1 lettera a).

- L'operatore economico, se residente in Italia, deve essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Sede operativa: il concorrente deve avere sede legale o sede operativa, o in alternativa, impegnarsi ad aprire una sede operativa, entro giorni dieci dall'aggiudicazione, nel raggio di cinquanta chilometri dalla sede comunale in via San Vincenzo De Paoli, snc. Tale requisito si rende necessario in relazione alla natura del servizio e dell'esigenza di garantire interventi immediati in caso di necessità di urgenze o necessità operative.

b) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (2016 – 2017 - 2018) non inferiore al valore dell'appalto (€ 110.000,00);
- capacità finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 determinata quale possesso di disponibilità finanziaria per l'anticipazione dei titoli di ingresso pari almeno € 50.000,00; da dimostrarsi con idonea referenza bancaria, contenente l'impegno verso il concorrente all'eventuale finanziamento della suddetta somma;

c) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- esecuzione negli ultimi trentasei mesi dei seguenti servizi:
Aver svolto, in data non anteriore al 01.01.2014, servizi di accompagnamento in grotta o gestione di grotte turistiche per almeno una stagione ricettiva (minimo mesi tre).
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.

Art. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO – CLAUSOLA SOCIALE

Nel reperimento del personale da impiegare nel servizio, l'aggiudicatario dovrà tener conto di quanto stabilito all'art. 50 del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede per i contratti in cui sia prevalente la manodopera la possibilità di inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato. Il contratto collettivo nazionale del personale assorbito deve essere il medesimo di quello applicato dall'operatore uscente.

Il contratto in oggetto, caratterizzato da una forte componente di manodopera fornita dalle guide in grotta, dovrà pertanto innanzitutto salvaguardare l'occupazione delle figure professionali già addette al servizio, come segue specificato: accompagnatori per la visita in grotta e manutentori, inquadrati secondo le norme vigenti.

Per le unità di personale aggiuntive (o alternative, nel caso di necessario ricambio per sopravvenuta indisponibilità delle suddette unità), con particolare riferimento agli addetti all'accompagnamento in Grotta e alla reception degli utenti, sarà necessario garantire il possesso di almeno 5 dei seguenti requisiti minimi:

1. diploma di scuola media superiore
2. ottima conoscenza della lingua italiana
3. buona conoscenza della lingua inglese o francese, scritta e parlata
4. capacità di operare con strumenti informatici e telematici, uso del pacchetto Office (word – excel), uso della posta elettronica
5. buona conoscenza di base in materia di carsismo
6. esperienza professionale quale accompagnatore in grotte speleologiche per un periodo di almeno 6 mesi nell'ultimo triennio;
7. utilizzo di personale accompagnatore professionale, con esperienza e formazione specifica, come desunta da curriculum vitae oppure iscritto all'albo regionale delle guide speleologiche

Entro il termine di n. 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la ditta aggiudicataria dovrà inviare al Comune:

- un elenco completo contenente le generalità di tutto il personale che verrà inizialmente impiegato nel servizio;
- i *curricula* degli addetti di cui sopra;
- il consenso sottoscritto da ciascun operatore al trattamento dei propri dati personali e sensibili per quanto necessario al perfezionamento della procedura ed all'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria le generalità complete, l'indirizzo nonché un recapito telefonico del responsabile tecnico designato quale referente del servizio di gestione.

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di San Demetrio ne' Vestini fornisce la disponibilità dei luoghi e locali in cui ha svolgimento l'attività relativa alla visita delle grotte, i locali siti in località Stiffe, la piazzola prospiciente l'ingresso alle grotte, i relativi arredi e l'attrezzatura informatica nonché i servizi igienici destinati al pubblico dei visitatori delle grotte e, distinti e separati, i servizi igienici riservati all'uso del personale.

Restano a carico del Comune:

- la sola eventuale manutenzione straordinaria della struttura (immobile, impianti) che si renda assolutamente necessaria, fatta eccezione per le spese di manutenzione straordinaria imputabili al cattivo uso del bene concesso in gestione o ai danni causati

dall'affidatario stesso o da suoi dipendenti e collaboratori, nonché dal pubblico, durante lo svolgimento delle attività previste dal servizio;

- la verifica semestrale dei dispositivi antincendio delle grotte e relative opere annesse (collaudi estintori, revisioni, sostituzioni, ecc.);

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

La gestione a cura dell'affidatario si articola nei seguenti servizi:

- gestione tecnica e custodia/manutenzione ordinaria/pulizia del sito e relativi locali e pertinenze
- gestione dell'attività prevalente di accompagnamento in Grotta del pubblico
- gestione dell'attività di assistenza agli utenti e intermediazione

8.1. GESTIONE TECNICA E CUSTODIA/MANUTENZIONE DEL SITO, LOCALI E PERTINENZE

Sono a carico dell'affidatario:

- il servizio di custodia del sito e relativi locali e pertinenze per tutta la durata dell'affidamento, nonché tutte le prestazioni necessarie ed idonee per la pulizia delle strutture, degli arredi e degli spazi;
- la manutenzione ordinaria del sito, degli immobili, degli arredi e degli impianti presenti, come definita dall'art. 31 della legge n.457/1978 (nonché dagli artt.1576 e 1609 del c.c.), in modo tale da assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza della struttura;
- entro 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l'affidatario comunicherà all'Amministrazione Comunale l'eventuale lista dei materiali necessaria per il primo intervento di ripristino della funzionalità degli impianti e della struttura;
- la salvaguardia e custodia del particolare ambiente ipogeo, nel rispetto del delicato equilibrio legato alle formazioni e concrezioni carsiche e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunale in materia;
- tutte le spese derivanti dagli obblighi in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi comprese le certificazioni relative ai collaudi periodici obbligatori di impianti e attrezzature, in particolare:
 - la manutenzione e assistenza ordinaria degli impianti presenti.

La manutenzione, le verifiche e le certificazioni andranno effettuate da Ditte o Tecnici a ciò abilitati.

Per quanto attiene alla **pulizia**, in particolare, è necessario garantire la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, dei servizi igienici destinati al pubblico e riservati al personale, aree pertinenti e adiacenti i predetti locali, dell'area antistante le Grotte e adibita a zona di attesa esterna per i visitatori (con acquisto dei materiali di consumo e di tutti gli strumenti necessari alla pulizia stessa).

La **pulizia straordinaria della Grotta**, con eradicazione delle alghe e pulizia generale del percorso.

L'aggiudicatario potrà stabilire di effettuare la pulizia interna della Grotta con diverse tempistiche e modalità, eventualmente anche senza prevedere periodi di chiusura del servizio, purché le operazioni di pulizia non comportino disagi o rischi per il normale transito del pubblico.

In ogni caso i giorni di chiusura delle grotte per le suddette attività di pulizia e manutenzione non possono superare i quindici giorni anche non continuativi.

8.2 GESTIONE DEL SERVIZIO “GROTTE DI STIFFE”: ASSISTENZA UTENTI E ACCOMPAGNAMENTO IN GROTTA)

Sono a carico dell'affidatario:

tutte le spese direttamente ed indirettamente connesse all'organizzazione, gestione e promozione delle diverse attività previste all'interno del servizio "Grotte di Stiffe", come di seguito specificato:

PRENOTAZIONI, INFORMAZIONI: ricezione delle prenotazioni telefoniche, via fax e via e-mail relativamente alle visite di gruppi accompagnate presso le grotte predisposizione dell'agenda delle visite.

Ripartizione e organizzazione dei gruppi di accesso alle grotte secondo le regole di sicurezza stabilite dall'Ente proprietario, con possibilità di modifiche da concordare.

Assistenza all'acquisto e distribuzione dei titoli di accesso:

distribuzione dei titoli di ingresso previo pagamento della tariffa presso l'Ente da parte dei visitatori stessi, oppure anticipata dal gestore del servizio in caso di indisponibilità di strumenti telematici di pagamento (pago PA, circuiti bancari).

ACCOMPAGNAMENTO DEL PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO TURISTICO:

accompagnamento nelle grotte di Stiffe - in orari fissi, per almeno 6 volte al giorno – di gruppi di visitatori (per un massimo di 25 persone a gruppo, se accompagnate da un'unica guida) allo scopo precipuo di tutelare e salvaguardare l'ambiente ipogeo, le concrezioni, le forme di vita, le acque presenti in grotta (con divieto assoluto di visite senza accompagnatore, se non per visite speleo concordate e autorizzate): gli addetti all'accompagnamento vigilano sui visitatori al fine di impedire che loro eventuali comportamenti scorretti possano provocare danni all'ambiente evitando altresì le situazioni che possano porre in pericolo la sicurezza fisica dei visitatori stessi.

Il servizio è organizzato in forma standardizzata. In conformità a quanto previsto nell'allegato A, l'appaltatore dovrà garantire, nel rispetto della prescrizioni di sicurezza, almeno numero due accompagnatori per ogni ingresso in grotta; per un numero di visite giornaliere non inferiori a otto. Ogni visita avrà una durata di circa minuti sessanta.

Complessivamente le ore di lavoro per l'espletamento del servizio non potranno essere inferiori al numero previsto nell'allegato A, che integra le condizioni di base del servizio su cui è formulata l'offerta dei concorrenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio nei limiti della norma legislativa, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte del soggetto affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

ASSISTENZA ALL'ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI INGRESSO:

L'Affidatario dovrà fornire il servizio di assistenza al pubblico per l'acquisto dei titoli di ingresso sul portale informatico del Comune di San Demetrio Né Vestini e comunque dovrà esercitare attività di rivendita alla pari (senza alcun sovrapprezzo o altro onere aggiuntivo) come previsto dal regolamento comunale per la visita delle Grotte di Stiffe.

Il **Regolamento Comunale** di accesso alle Grotte stabilisce le norme generali da rispettare e va applicato al gestore.

Durante la visita, gli addetti forniscono dettagliate informazioni sul carsismo profondo e di superficie, sulla storia delle esplorazioni delle Grotte di Stiffe e sulle peculiarità estetiche e scientifiche della grotta, anche rispondendo a quesiti eventualmente posti dal pubblico.

Il personale dovrà essere dotato di apposito vestiario idoneo rispetto al servizio svolto e riconoscibile.

La variabilità legata all'afflusso del pubblico, gli ingressi extra, le visite organizzate da gruppi e scolaresche, gli eventuali eventi organizzati nelle Grotte da parte del Comune o terzi, non rendono possibile l'esatta quantificazione delle ore di servizio legate all'accompagnamento in Grotta.

Restano pertanto a carico dell'affidatario tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi al costo del personale utilizzato per garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla gestione delle Grotte, gli oneri relativi ai costi del materiale e della strumentazione utilizzati per la manutenzione e l'attività di pulizia dei locali, dei servizi e dell'area prospiciente le grotte.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato per l'espletamento dei servizi di cui al presente affidamento dovrà essere conforme a tutte le norme di legge vigenti in materia nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e pertinente al momento dell'attivazione del servizio mediante assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti.

L'affidatario del servizio si assoggetta, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure di tutela e di sicurezza sul lavoro di cui al decr. lgs. n. 81 del 2008.

A tal proposito dovrà fornire al Comune, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del decr. lgs. n. 81 del 2008, un proprio **documento di valutazione dei rischi** nonché tutte le informazioni e tutta la documentazione necessari ai fini della stesura dell'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.).

La stima dei possibili rischi interferenziali di cui sopra si suppone come minima, essendo la gestione ordinaria del servizio interamente affidata al gestore.

8.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI SORGENTI DI RADIAZIONI NATURALI (GAS RADON)

In particolare, in ordine alla sicurezza del personale impiegato, si rende noto che:

Le Grotte sono un ambiente di lavoro ove la presenza di **sorgenti di radiazioni naturali** può comportare aumento dell'esposizione dei lavoratori. Tale ambiente di lavoro può essere soggetto al D. Lgs. n. 241/2000, che integra e modifica il D. Lgs. 230/1995. La citata normativa descrive infatti all'art.10-bis, Capo III-bis, tra le attività comprese nel proprio campo di applicazione, alla lettera a) *“attività lavorative durante le quali i lavoratori e, se del caso, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei”*.

Premesse tali considerazioni, sul **rischio di tipo radiologico** connesso allo svolgimento di attività lavorative negli ambienti interni della grotta, si precisa che l'affidatario, a fini precauzionali, sarà obbligato ad applicare le disposizioni previste dal Capo VIII del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i. ovvero, secondo coerenza, le nuove disposizioni normative in materia di radioprotezione.

Attualmente gli adempimenti in materia di tutela della popolazione e dei lavoratori da rischio radiologico consistono nell'**effettuazione del monitoraggio ambientale del radon in aria negli ambienti sotterranei della grotta** secondo le “Linee guida per la misura di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, 2003) e nel provvedere,

nell'eventualità, alla **sorveglianza fisica e medica dei lavoratori, avvalendosi rispettivamente di proprio Esperto Qualificato (di II o III grado di abilitazione) e di proprio Medico Competente ovvero Medico Autorizzato.**

Art. 9 – PREZZI E CONDIZIONI – CONVENZIONAMENTI – GRATUITA'

L'accesso alle grotte avviene di norma a pagamento, secondo quanto definito dal Regolamento Comunale.

Art. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

10.1 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA (CAUZIONE)

- L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

- Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Alle garanzie di cui al presente articolo, si applicano le eventuali riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

10.2 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Il gestore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia del Comune sia di terzi durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

Il Comune si intende al riguardo sollevato da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore dovrà essere dotato di polizza assicurativa per un importo non inferiore a € 5.000.000,00 a copertura di eventuali danni che possono incorrere nella gestione del servizio di accompagnamento.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo garantito dagli introiti discendenti dalla presente concessione.

Il Concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria delle Grotte e dei locali pertinenti nonché dei beni in essi presenti e risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare. Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o

collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese eventuali ordinanze e Regolamenti del Comune.

ART. 11 – VISITE SPELEOLOGICHE

Le Grotte rappresentano un particolare ambiente naturale, la cui salvaguardia, custodia, studio vanno assicurati dagli enti proprietari e gestori anche attraverso la collaborazione con gruppi speleologici accreditati.

Il gestore assicurerà a tutte le realtà speleologiche riconosciute a livello regionale, la massima collaborazione per la realizzazione di eventuali esplorazioni, sondaggi, sopralluoghi, e per l'organizzazione di eventi promozionali della speleologia e della conoscenza delle Grotte di Stiffe.

Art. 12 – RICONSEGNA DEI LUOGHI, LOCALI E PERTINENZE

Alla scadenza del contratto, il gestore deve restituire gli impianti, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario allegato al presente Capitolato nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso; ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino del materiale danneggiato a proprie spese. Alla scadenza della convenzione, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa di avviamento commerciale.

Art. 13 – FACOLTA' DEL COMUNE – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni sulla qualità del servizio di gestione svolto, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.

Detto controllo è rivolto in particolare modo a tutelare l'utenza del servizio grotte, la salvaguardia del sito ipogeo, e a garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi che devono caratterizzare il servizio.

L'affidatario dovrà fornire tutte le informazioni atte a verificare il corretto svolgimento del servizio affidatogli. In caso di violazione delle norme e modalità di cui al presente Capitolato, o di comprovata trascuratezza nell'esecuzione della gestione dei servizi, il Comune potrà pretendere l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente disciplinare in danno all'affidatario e/o la sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio in caso di evidente inadeguatezza.

Art. 14 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune lo diffiderà per iscritto, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un tempo per eliminare l'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni.

In relazione alla gravità dell'inadempimento il Comune ha inoltre facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,000 per ogni violazione.

L'importo sarà addebitato sulla cauzione definitiva prestata, che andrà reintegrata entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del concedente.

L'applicazione della penale non esonera l'impresa dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il Comune si riserva altresì la facoltà di ordinare e far eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni per il regolare e continuativo svolgimento del servizio di gestione delle Grotte.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lvo n. 50/2016.

Il contratto potrà altresì essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- nel caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso di cessione di contratto;
- mancato inizio del servizio alla data stabilita;
- sospensione del servizio ovvero sua interruzione imprevista, senza motivazione e senza previa autorizzazione comunale (salvo che per cause di forza maggiore);
- impiego di personale inidoneo a garantire il livello di efficienza e di efficacia della gestione del servizio;
- inosservanza delle norme di sicurezza del personale coinvolto nello svolgimento del servizio;
- inosservanza delle norme contenute nel Regolamento comunale di accesso in Grotta;
- inosservanza delle forme di tutela custodia e salvaguardia del sito ipogeo, ai sensi di legge;
- comprovato danneggiamento della Grotta o dei locali pertinenti, per incuria o mala gestione.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le spese in tal senso sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 16 – CONTROVERSIE

L'affidatario non può sospendere il servizio di gestione con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente. La sospensione del servizio unilaterale dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto: restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

In caso di controversie, l'organo competente per eventuali procedure di ricorso sarà il foro di L'Aquila. Per le procedure di ricorso, si fa rinvio alla legge 1034/1971 e s.m.i. e alla parte VI Titolo I "Contenzioso" - Capo I e Capo II del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice degli Appalti).

Art. 17 - SUBAPPALTO

Relativamente al servizio di cui al presente disciplinare è fatto assoluto **divieto di cessione del contratto** totale o parziale nonché di subappalto totale o parziale pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nell'esecuzione del presente appalto di concessione della gestione di un servizio pubblico, il Concessionario e i suoi addetti dovranno attenersi al rispetto dei seguenti codici di comportamento:

- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
- Codice di Comportamento specifico adottato dal Comune di San Demetrio ne' Vestini;

Art. 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati dell'aggiudicatario verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale di San Demetrio ne' Vestini; è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto negoziale con l'affidatario del servizio.

All'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti e/o collaboratori sono riconosciuti i diritti di cui alla D.G.P.R. nr. 679/2016 ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del trattamento le richieste all'indirizzo via San Vincenzo de Paoli, San Demetrio ne' Vestini o attraverso l'email tecnico.sandemetriov@legalmail.it.

Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di San Demetrio ne' Vestini è il Comune medesimo.

L'affidatario è informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. n. 196 del 2003 del trattamento dei propri dati per le finalità sopra individuate.

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL GESTORE

Il gestore si assume, con la stipula del contratto di concessione del servizio di che trattasi, le responsabilità e gli oneri connessi al corretto e legittimo uso dei dati personali e sensibili gestiti nell'espletamento del servizio.

Pertanto il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività di competenza, con particolare riferimento ai dati personali dei visitatori – utenti, gruppi e singoli, del servizio grotte, dei fornitori di beni e servizi pertinenti al funzionamento delle grotte, degli operatori turistici, dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza ivi indicate.

Art. 21 – SPESE E TASSE

Il contratto relativo all'affidamento del servizio di cui al presente disciplinare verrà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso e tutte le spese o tasse saranno poste a carico dell'affidatario; in particolare, lo stesso sarà tenuto al pagamento delle spese contrattuali previste dalle leggi in vigore (imposta di bollo, diritti di segreteria ed imposta di registro).

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio in quanto applicabili alle disposizioni del codice civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67028
C.F. 80002710665
P.I. 00193050663

Via S. Vincenzo De Paoli n. 1
ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it
Codice IBAN: IT 79 S 05387 40770 000000095668

Tel. 0862 810834
Fax. 0862 810017
c.c.p. n. 12698676

Servizio Tecnico – PEC: tecnico.sandemetriov@legalmail.it

Allegato A

**SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DI
ACCOMPAGNAMENTO IN GROTTA E MANUTENZIONE DELLE
GROTTE DI STIFFE - 1 giugno 2019 - 30 settembre
- eventualmente prorogabile fino al 31.12.2019**

costi del servizio ed altre informazione

San Demetrio ne' Vestini, lì 02 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)

COSTI DI GESTIONE: PERIODO Giugno - Dicembre 2019

servizi di accompagnamento in grotta e manutenzione delle "Grotte di Stiffe"

	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Totale (giugno_settembre)	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale (ottobre_dicembre)	Totale (giugno_dicembre)
A) personale										
guide	€ 11.200,00	€ 11.500,00	€ 14.000,00	€ 9.000,00	€ 45.700,00	€ 8.400,00	€ 7.800,00	€ 8.400,00	€ 24.600,00	€ 70.300,00
biglietteria		€ 3.800,00	€ 4.600,00		€ 8.400,00				€ 0,00	€ 8.400,00
parking			€ 500,00		€ 500,00				€ 0,00	€ 500,00
B) altri costi										
organizzazione servizio	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.600,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00	€ 2.800,00
manutenzione e pulizia complesso grotte	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 12.400,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 9.300,00	€ 21.700,00
sicurezza	€ 800,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 800,00	€ 1.800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2.400,00	€ 4.200,00
imprevisti	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.200,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 2.100,00
totale	€ 15.800,00	€ 19.200,00	€ 23.000,00	€ 13.600,00	€ 71.600,00	€ 13.000,00	€ 12.400,00	€ 13.000,00	€ 38.400,00	€ 110.000,00

San Demetrio ne' Vestini, lì 02 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)

ALTRE INFORMAZIONI: PERIODO Giugno - Dicembre 2019

servizi di accompagnamento in grotta e manutenzione delle "Grotte di Stiffe"

	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Totale (giugno_settembre)	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale (ottobre_dicembre)	Totale (giugno_dicembre)
numero di Ingressi	2.900,00	5.500,00	15.000,00	2.700,00	26.100,00	1.600,00	800,00	1.400,00	3.800,00	29.900,00
Valore degli introiti	€ 24.215,00	€ 45.925,00	€ 125.250,00	€ 22.545,00	€ 217.935,00	€ 13.360,00	€ 6.680,00	€ 11.690,00	€ 31.730,00	€ 249.665,00

Ore di lavoro complessive										
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Totale (giugno_settembre)	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale (ottobre_dicembre)	Totale (giugno_dicembre)
Accompagnatori	560	690	1.000	560	2.810	520	480	520	1.520	4.330
Parcheggiatore	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30
Biglietteria	0	240	280	0	520	0	0	0	0	520
manutentore	144	144	144	144	576	144	144	144	432	1.008

San Demetrio ne' Vestini, lì 02 mggio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore Cifani)